

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI POSTI D'ORMEGGIO ALL'INTERNO DELLE AREE PORTUALI NEI BACINI LACUALI DI ISEO, ENDINE E MORO.

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente documento ha per oggetto la regolamentazione della concessione degli ormeggi per mezzi di navigazione all'interno delle aree portuali e l'utilizzo delle relative strutture affidate dalla Regione Lombardia ai Comuni lacuali ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), della L. R. n.º 22/98, in ossequio al principio della sussidiarietà amministrativa di cui all'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.º 59.

2. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELL'ORMEGGIO

a) Presentazione delle domande

La domanda, redatta unicamente su idoneo modello fornito gratuitamente dalla Gestione Associata, deve essere redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile e regolarizzata con l'imposta di bollo.

L'utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio competente.

La mancanza di dati non essenziali potrà essere oggetto di richiesta di integrazione da parte dell'ufficio competente.

La domanda deve essere inviata unicamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Gestione Associata che, alla data di stesura del presente regolamento risulta essere:

**Comune di Sarnico - Gestione Associata Demanio Lacuale
Via Roma 54 - 24067 Sarnico (Bg)**

Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere debitamente pubblicizzate a cura della Gestione Associata.

Le domande per più ormeggi devono essere inviate in buste separate (una busta per ciascuna domanda).

In procedura di nuova assegnazione, la domanda deve pervenire tra il **primo marzo e il trentun Maggio** dell'anno precedente la concessione.

Le domande pervenute oltre il trentun Maggio concorreranno alla assegnazione dei posti rimasti ancora disponibili o verranno inserite in apposite graduatorie secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Fino a diversa comunicazione scritta, il recapito riportato nella domanda è assunto come unico indirizzo valido per eventuali comunicazioni.

Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre i 30gg dall'evento modificativo, all'indirizzo presso il quale è stata inviata la domanda.

La concessione ha validità annuale (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre). La Gestione Associata ha facoltà di prorogare le assegnazioni degli ormeggi (senza quindi l'obbligo per i concessionari di presentare nuove domande) fino ad un massimo di tre anni.

L'avviso di proroga verrà pubblicizzato all'albo pretorio dei comuni lacuali e presso gli uffici al pubblico della Gestione Associata, nonché comunicato per lettera semplice ai concessionari entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno di scadenza della concessione.

La domanda di assegnazione dell'ormeggio non impegna la Gestione Associata al rilascio della concessione.

b) Domande per nuova assegnazione

Qualora, scadute le eventuali proroghe, la Gestione Associata disponga una nuova assegnazione dei posti barca, si provvederà a darne comunicazione mediante l'affissione all'albo pretorio di tutti i comuni interessati e degli sportelli al pubblico della Gestione Associata, per almeno trenta giorni consecutivi, oltre ad eventuali altre forme di idonea comunicazione e pubblicità che la Presidenza della Gestione Associata ritenga di attivare.

Gli avvisi dovranno indicare tutti gli elementi utili allo scopo ed essere consegnati ai Comuni per l'affissione all'albo pretorio entro il primo febbraio dell'anno precedente alla concessione.

Limitatamente agli assegnatari delle concessioni in corso, la Gestione Associata potrà inviare, per posta ordinaria, copia dell'avviso di nuova assegnazione e copia della domanda. In nessun caso il mancato recapito di detta documentazione può essere causa di contestazione per la mancata riconferma del posto barca.

Per essere ammessi alla procedura di assegnazione le domande dovranno pervenire, debitamente compilate, entro i termini indicati al punto precedente.

c) Domande fuori termine

Le domande pervenute anticipatamente non verranno considerate valide e dichiarate non ammissibili senza nessun altro atto formale.

Le domande pervenute successivamente alla data del **trentun maggio**, se ammissibili, verranno istruite per l'assegnazione dei posti eventualmente non assegnati o inserite nelle liste di attesa in coda a quelle eventualmente già presenti.

3. GRADUATORIA DELLE DOMANDE E PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE

a) Formazione della graduatoria

Alle domande pervenute nei termini e con le modalità previste, se ammissibili, verrà assegnato un posto in graduatoria generale secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- 1. Unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso sulle acque interne appartenenti agli enti pubblici competenti o alla Gestione Associata;**
- 2. Unità di navigazione iscritte nei pubblici registri conservati presso gli uffici regionali di navigazione della regione Lombardia (unità professionali senza scopo di lucro);**
- 3. Unità di navigazione iscritte nei pubblici registri conservati presso gli uffici regionali di navigazione della regione Lombardia (unità professionali);**
- 4. Unità di navigazione delle società e dei circoli nautici adibite a soccorso ed appoggio nelle attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente ad un posto d'ormeggio per bacino lacuale, con l'esclusione delle società e dei circoli nautici in possesso di strutture d'ormeggio in concessione;**
- 5. Unità di navigazione dei cantieri nautici presenti sul territorio dei Comuni lacuali che svolgono attività di produzione limitatamente ad un posto d'ormeggio per bacino lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con l'esclusione dei cantieri nautici in possesso di strutture d'ormeggio in concessione;**
- 6. Unità di navigazione delle scuole nautiche presenti sul territorio dei Comuni lacuali che rilascino patenti nautiche limitatamente ad un posto d'ormeggio per bacino lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche, con l'esclusione delle scuole nautiche in possesso di strutture d'ormeggio in concessione;**
- 7. Unità di navigazione di proprietà od in uso esclusivo ai cittadini residenti nel Comune di Monte Isola limitatamente alle richieste di concessione dei porti di detto comune in ordine cronologico di spedizione delle domande attestato dal timbro postale;**
- 8. Unità di navigazione utilizzate per finalità diverse da quelle indicate nei punti precedenti in ordine cronologico di spedizione delle domande attestato dal timbro postale per un posto barca a richiedente;**
- 9. Ulteriori unità di navigazione come al punto precedente presentate dallo stesso richiedente in ordine cronologico di spedizione delle domande attestato dal timbro postale.**

A parità di data di spedizione attestata dal timbro dell'ufficio postale verrà effettuata l'estrazione a sorte da parte di una commissione di cui faranno parte il Presidente, il Vice Presidente e un funzionario addetto al servizio.

Limitatamente alle domande per le unità previste al punto 9. verrà preso in considerazione il protocollo di ricezione per determinare quale domanda entri a far parte del punto 8. e quale/i a far parte del punto 9.

d) Esclusione dalla graduatoria

Oltre alle domande dichiarate non ammissibili in base ai criteri prima indicati, verranno escluse dalla graduatoria le domande relative a imbarcazioni che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti barca disponibili. Limitatamente a detti casi, al richiedente dovrà esserne data comunicazione scritta indicando i motivi a causa dell'esclusione.

Saranno inoltre escluse dalla graduatoria i richiedenti già concessionari di ormeggio per i quali sia stata accertata la mancata corresponsione del canone concessorio negli anni precedenti o che siano incorsi in provvedimenti di revoca della concessione prevista del presente regolamento.

e) Pubblicità della graduatoria generale. Osservazioni.

Dalla graduatoria generale, approvata dal Presidente della Gestione Associata entro il 30 luglio, viene data comunicazione mediante l'affissione di un avviso all'albo pretorio dei comuni associati. La presa visione della graduatoria sarà possibile presso lo sportello al pubblico indicato nell'avviso e la presentazione di eventuali osservazioni scritte dovrà avvenire entro e non oltre 15 agosto. Eventuali modifiche dovranno essere oggetto di apposito verbale.

f) Assegnazione

Entro il giorno 15 settembre il Presidente della Gestione Associata procederà alla assegnazione degli ormeggi disponibili in base alle domande inserite nella graduatoria generale eventualmente modificata in base alle osservazioni pervenute.

Alle unità di navigazione indicate ai punti 3.a)-1.-2.-3.-4.-5.-6.-7. verrà assegnato l'ormeggio indicato nella domanda o altro ormeggio idoneo nel rispetto delle priorità indicate.

Tra i richiedenti proprietari di unità di navigazione indicate al punto 3.a)-8, verranno selezionati i residenti nel Comune indicato nella domanda; a questi ultimi verrà prioritariamente assegnato il 10% degli ormeggi, limitatamente ad un solo posto barca dipendente dalla loro posizione nella graduatoria generale.

Ai richiedenti proprietari delle unità di navigazione già oggetto di concessione in corso indicate al punto 3.a)-8., verrà proposto l'ormeggio indicato nella domanda, o altro

ormeggio idoneo, limitatamente ad un solo posto barca in tutto il bacino lacuale indipendentemente dalla loro posizione nella graduatoria generale.

Alle rimanenti unità di navigazione previste al punto 3.a)-8. (compresi i residenti esclusi dall'assegnazione prioritaria del 10% degli ormeggi) verrà proposto l'ormeggio indicato nella domanda, se disponibile, o idoneo ormeggio nel limite delle disponibilità in base alla posizione acquisita all'interno della graduatoria generale.

Infine verranno assegnati gli ormeggi, se ancora disponibili, alle imbarcazioni previste al punto 3.a).9.

Si precisa che l'assegnazione dell'ormeggio agli aventi diritto avverrà in base alle caratteristiche dell'unità di navigazione al fine di riunire in gruppi omogenei le imbarcazioni allo scopo sia di limitare i danni a seguito del moto ondoso o di un ancoraggio difettoso che per agevolare l'accesso al natante. Solo in subordine a quanto sopra, verrà assegnato l'ormeggio indicato nella domanda.

Per gli appartenenti alla lista d'attesa è possibile richiedere, entro 10 giorni, l'assegnazione di un ormeggio in un porto diverso da quello indicato nella domanda di assegnazione. La Gestione Associata provvederà ad esaminare tali richieste e ad assegnare i posti eventualmente liberi ai richiedenti secondo la loro posizione nella graduatoria generale e alla idoneità degli ormeggi disponibili rispetto alla tipologia dell'imbarcazione del richiedente.

g) Reclami

Della assegnazione viene data notizia mediante l'affissione di un avviso all'albo pretorio dei comuni associati. La presa visione delle assegnazioni sarà possibile presso lo sportello al pubblico indicato nell'avviso e la presentazione di eventuali osservazioni scritte, in merito unicamente a meri errori materiali, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Settembre.

La Gestione Associata potrà, entro il 15 Novembre, variare l'assegnazione degli ormeggi sulla base dei reclami pervenuti o per sopravvenute esigenze di varia natura previa comunicazione scritta ai concessionari interessati.

h) Comunicazione della proposta di assegnazione

Entro il 30 Novembre il Presidente della Gestione Associata, preso atto delle eventuali modifiche da apportare agli elenchi previo verbale di rettifica, invia tramite lettera semplice agli interessati la proposta definitiva di assegnazione unitamente alla copia del presente regolamento, quanto necessario ad effettuare la corresponsione del canone concessorio, l'indicazione dei termini entro i quali effettuare il pagamento e le modalità per il ritiro del contrassegno da apporre sull'imbarcazione.

Stessa documentazione sarà disponibile anche presso gli uffici al pubblico della Gestione Associata.

Successivamente, ed in base al porto prescelto, verranno redatte delle liste di attesa, costruite secondo procedure analoga a quella utilizzata per la formazione delle graduatorie, dalle quali attingere in base alle disponibilità che dovessero realizzarsi successivamente all'assegnazione.

4. ASSEGNAZIONE DELL'ORMEGGIO

L'assegnazione dell'ormeggio è da considerarsi perfezionata all'atto del pagamento, entro i termini previsti nella comunicazione di assegnazione, di una somma non inferiore all'importo richiesto.

Il mancato, ritardato o parziale pagamento, è considerato a tutti gli effetti come rinuncia espressa alla proposta di assegnazione dell'ormeggio senza altro onere che la restituzione, senza interessi, di quanto corrisposto irregolarmente. Conseguentemente la Gestione Associata procederà a proporre l'assegnazione dell'ormeggio al primo avente diritto della lista di attesa relativa al porto nel quale si è reso libero l'ormeggio.

Entro 30 gg. dall'avvenuto pagamento, gli assegnatari sono tenuti a presentare alla Gestione Associata la parte denominata "attestazione" del bollettino di versamento o altro documento attestante l'avvenuto pagamento. Qualora non venissero rispettati i termini innanzi citati, viene meno il diritto all'assegnazione.

Agli assegnatari degli ormeggi verrà rilasciato apposito contrassegno da apporre sull'imbarcazione oggetto di concessione in modo visibile e verificabile dalla banchina.

Accettando la concessione del posto barca il concessionario solleva la Gestione Associata per qualsiasi danno o furto che potrebbe subire, a cose o persone, nell'utilizzo dell'ormeggio o delle attrezzature portuali.

5. SCADENZA DELLA ASSEGNAZIONE DELL'ORMEGGIO

L'assegnazione dell'ormeggio scade senza alcun diritto di rinnovo o prelazione il 31 Dicembre di ogni anno.

E' facoltà della Gestione Associata procedere al rinnovo per non più di tre anni mediante comunicazione scritta al concessionario della proposta di rinnovo. Detta proposta diventa effettiva solo all'atto del pagamento del canone richiesto. Il mancato, ritardato o parziale pagamento del rinnovo comporterà quanto previsto al punto 4.

6. SCAMBI DI ORMEGGIO E SOSTITUZIONE DI IMBARCAZIONE

Non é possibile effettuare scambi di ormeggio tra concessionari, salvo comunicazione scritta alla Gestione Associata e suo benestare previa verifica delle caratteristiche degli ormeggi interessati. Lo scambio potrà essere effettuato dopo l'autorizzazione scritta della Gestione Associata per il rilascio della quale valgono le stesse regole previste, ove applicabili, per il rilascio della concessione. L'autorizzazione allo scambio e i nuovi contrassegni potranno essere ritirati presso lo sportello al pubblico indicato in sede di richiesta di concessione previo il versamento alla Gestione Associata di Lire 100.000 a titolo di rimborso spese e la riconsegna dei contrassegni rimossi dalle imbarcazioni.

La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto della concessione deve essere comunicata alla Gestione Associata preventivamente, per l'eventuale variazione degli oneri concessori e per il rilascio di un nuovo contrassegno. Dovrà essere presentato, accluso alla comunicazione, il precedente contrassegno rimosso dall'imbarcazione precedente. L'autorizzazione alla sostituzione dell'imbarcazione e il nuovo contrassegno potranno essere ritirati presso lo sportello al pubblico indicato in sede di richiesta di concessione previo il versamento alla Gestione Associata di Lire 50.000 a titolo di rimborso spese.

Qualora l'ormeggio non fosse più idoneo per la nuova imbarcazione, la Gestione Associata può, nei limiti della disponibilità, assegnare al concessionario un nuovo ormeggio idoneo. Qualora, al contrario, questo non fosse disponibile il concessionario può chiedere di risolvere anticipatamente la concessione senza diritto alla restituzione del canone versato per l'annualità in oggetto.

7. REVOCA DELLA CONCESSIONE

Oltre che per il mancato, ritardato o incompleto pagamento della concessione o del suo rinnovo, la Gestione Associata può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione dell'ormeggio (fatta salva ogni altra rivalsa per maggior danno) qualora venga ravvisato uno o più dei seguenti comportamenti o situazioni:

- a. il concessionario conceda in "sub-concessione" l'ormeggio;**
- b. non vengano comunicate nei termini previsti variazioni inerenti l'ingombro del natante, la sua tipologia, le finalità di utilizzo o qualsiasi altra informazione determinante per l'assegnazione dell'ormeggio o per l'identificazione del natante;**
- c. due o più concessionari procedano allo scambio degli ormeggi senza la prevista autorizzazione**
- d. il concessionario o l'utilizzatore conceda in uso, anche a titolo gratuito, il posto barca a terzi;**
- e. il concessionario o l'utilizzatore utilizzi il posto barca, anche temporaneamente, per l'attracco di imbarcazioni diverse da quella indicata nella concessione;**
- f. il concessionario o l'utilizzatore non mantenga la barca ormeggiata nei limiti della concessione occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune;**
- g. il concessionario o l'utilizzatore modifichi o comunque manometta le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature per l'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto,**

catene, ecc.) non espressamente autorizzate dalla Gestione Associata, in questo caso quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di monetizzazione di quanto installato.

- h. il concessionario o l'utilizzatore utilizzi il natante ormeggiato per qualsiasi scopo diverso dall'attracco con particolare riferimento al pernottamento, a mensa, ad attività ludiche o ricreative, a stoccaggio di beni. Il Comune potrà attrezzare aree del porto nelle quali sarà consentito il pernottamento.**
- i. il concessionario o l'utilizzatore del natante volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o a imbarcazioni terze senza provvedere al risarcimento nei termini previsti dal codice civile;**
- j. il concessionario o l'utilizzatore del natante volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi ripetutamente danno alle strutture portuali ai beni demaniali e/o a imbarcazioni terze;**
- k. il concessionario o l'utilizzatore del natante volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo non mantenga in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dall'acqua piovana o da infiltrazione dallo scafo tale da rendere pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente;**
- l. il concessionario o l'utilizzatore del natante volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo depositi rifiuti liquidi o solidi nelle acque del porto, sui moli o comunque in prossimità del porto o mantenga acceso il motore del natante già attraccato o esegua attività di manutenzione che possano comportare l'emanazione di rumori o odori o che possano provocare danni agli utenti e alle attrezzature del porto oltre che all'ambiente;**
- m. il concessionario o l'utilizzatore del natante che mantenga un comportamento rumoroso, pericoloso o comunque lesivo dei diritti degli altri utenti del porto;**
- n. il concessionario o l'utilizzatore del natante che contravvenga alle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali di cui all'Allegato A (Direttive in materia di demanio delle acque interne) della L.R. n.º 22 del 29/10/98 e D.G.R. n.º 6/47317 del 22/12/99;**

Dette inadempienze o comportamenti dovranno essere rilevati dagli addetti, per diritto o per nomina, alla vigilanza e sanzionate se previsto da norme o regolamenti in vigore al momento dell'accertamento.

Qualora venga assegnata una concessione ad un natante che risultasse, anche successivamente, non idoneo all'ormeggio assegnato sarà possibile disporre la revoca con atto scritto e motivato. In questo caso la domanda resta valida per altre assegnazioni; in caso di non disponibilità la domanda viene inserita in una lista d'attesa con priorità rispetto a quelle già presenti senza altro onere a carico della Gestione Associata che la restituzione di quanto già pagato oltre agli interessi legali eventualmente maturati limitatamente a quanto non usufruito.

Al fine di poter migliorare la gestione dei porti, il concessionario si impegna a comunicare alla Gestione Associata ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza.

8. CANONE CONCESSORIO E CORRISPETTIVO PER SERVIZI

Il canone concessorio è quello stabilito dalla Regione Lombardia in accordo con la Gestione Associata e da diritto unicamente all'uso dell'ormeggio.

La Gestione Associata in accordo con i Comuni soci e con la Regione Lombardia potrà attivare servizi a pagamento, facoltativi o obbligatori, qualora lo ritenesse opportuno. In questo caso il corrispettivo dei servizi e le modalità di pagamento verranno resi noti in sede di assegnazione o di rinnovo del posto barca e comporteranno gli stessi obblighi e sanzioni previsti per il canone concessorio.

9. RIMOZIONE DELL'IMBARCAZIONE

Qualora per qualsiasi motivo:

- a. l'imbarcazione non possieda o perda il diritto all'ormeggio;**
- b. occupasse un posto barca diverso da quello assegnato;**
- c. occupasse una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;**
- d. l'imbarcazione si trovi sprovvista di contrassegno di identificazione valido;**
- e. non esponga in modo visibile dalla terra ferma il contrassegno di identificazione valido;**

la Gestione Associata potrà provvedere d'ufficio alla rimozione.

La rimozione, gestita dalla Gestione Associata e disposta dal Comune competente territorialmente, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità.

L'imbarcazione, trascorsi 30 gg di custodia, potrà essere messa all'asta e il ricavato, al netto delle spese sostenute per la rimozione e la custodia oltre una quota del 20% di dette spese per coprire i costi della procedura, verrà introitato per conto del Comune

interessato dalla Gestione Associata, fatta salva la possibilità di rivalsa sul concessionario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi.

Entro detto termine il concessionario o il proprietario potrà, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, ottenere la restituzione dell'imbarcazione mediante il versamento di quanto previsto al comma precedente oltre ad una sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Qualora l'asta non avesse esito, l'imbarcazione verrà distrutta o potrà essere ritirata dal Comune che ne ha disposto la rimozione, da altro Comune associato o dalla Gestione Associata con le sole spese di rimozione e custodia.

Qualora non fosse possibile identificare il proprietario o questi risultasse irreperibile, i costi della rimozione e dell'eventuale distruzione e smaltimento saranno posti a carico del Comune che l'ha disposta.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Gestione Associata per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.

Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

10. RIMOZIONE DEI CORPI GALLEGGIANTI

La Gestione Associata provvederà alla rimozione e smaltimento dei corpi galleggianti presenti nel bacino portuale. I costi della rimozione e smaltimento sono posti a carico del soggetto, se identificato dagli addetti alla vigilanza, responsabile dell'abbandono. In questo caso, oltre alle spese di rimozione e smaltimento, verrà applicata una sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000. Sono considerati corpi galleggianti anche i relitti di imbarcazioni affondati o semi affondati in chiaro stato di abbandono.

Qualora non fosse possibile identificare il proprietario o questi risultasse irreperibile, i costi della rimozione e dell'eventuale distruzione e smaltimento saranno posti a carico del Comune territorialmente competente.

11. UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI NELL'AREA PORTUALE

Gli spazi delle aree lacuali portuali non utilizzate come ormeggio autorizzato sono utilizzabili da tutti gli utenti del porto unicamente per il transito e per il tempo necessario alle operazioni connesse all'ormeggio.

Nelle aree lacuali portuali è consentita la pesca dilettantistica con l'esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto e delle giornate festive e prefestive dei mesi di Giugno e Settembre. E' data facoltà ai Comuni, con propria ordinanza, di ampliare o ridurre i periodi di divieto e/o di limitare i mezzi di pesca utilizzabili in tutte od in alcune aree di loro pertinenza.

12. ORMEGGI “A ORE”

Nei porti e approdi pubblici è facoltà della Gestione Associata riservare degli spazi per l'ormeggio “a ore”. La Gestione Associata stabilisce altresì la durata massima e la tariffa oraria per tale tipo di ormeggio.

È fatto obbligo agli utilizzatori di tali spazi di segnalare in modo visibile l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.

La mancata segnalazione dell'orario d'inizio dell'ormeggio, l'indicazione errata di tale orario o la sosta prolungata oltre i termini prescritti, comporta il pagamento di una sanzione da Lire 50.000 ad un massimo di Lire 300.000.

L'abbandono per un periodo superiore a 24 ore di un'imbarcazione in un ormeggio “a ore” comporta, oltre alla sanzione di cui sopra, la rimozione del mezzo di navigazione secondo la procedura di cui al punto 9 e l'applicazione aggiuntiva della sanzione prevista per la rimozione.

E' facoltà della Gestione Associata riservare, altresì, degli spazi per ormeggi temporanei prolungati (non superiori a sei mesi). La tariffazione per tali ormeggi verrà esposta presso gli uffici al pubblico della Gestione Associata

13. NORME FINALI

Per quanto di competenza e per quanto applicabile si fa riferimento esplicito alle norme Statali e Regionali vigenti in materia di navigazione interna e di occupazione del demanio lacuale.

INDICE

1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
2.	DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELL'ORMEGGIO	1
	a) Presentazione delle domande	1
	b) Domande per nuova assegnazione.....	2
	c) Domande fuori termine	2
3.	GRADUATORIA DELLE DOMANDE E PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE... 3	
	a) Formazione della graduatoria.....	3
	d) Esclusione dalla graduatoria.....	4
	e) Pubblicità della graduatoria generale. Osservazioni.	4
	f) Assegnazione.....	4
	g) Reclami.....	5
	h) Comunicazione della proposta di assegnazione	5
4.	ASSEGNAZIONE DELL'ORMEGGIO	6
5.	SCADENZA DELLA ASSEGNAZIONE DELL'ORMEGGIO.....	6
6.	SCAMBI DI ORMEGGIO E SOSTITUZIONE DI IMBARCAZIONE.....	6
7.	REVOCA DELLA CONCESSIONE	7
8.	CANONE CONCESSORIO E CORRISPETTIVO PER SERVIZI.....	9
9.	RIMOZIONE DELL'IMBARCAZIONE	9
10.	RIMOZIONE DEI CORPI GALLEGGIANTI	10
11.	UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI NELL'AREA PORTUALE.....	10
12.	ORMEGGI "A ORE".....	11
13.	NORME FINALI.....	11